



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER I PROFESSIONISTI ACI 2022-2024 - PARTE NORMATIVA

La Rappresentanza dell'Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali Nazionali di cui all'art.7 del vigente CCNL 2016/2018, al termine delle sessioni di trattativa all'uopo avviate, il giorno **9 dicembre 2024** presso la Sede Centrale dell'Ente,

- visto il C.C.N.L. della Dirigenza dell'Area Funzioni Centrali per il triennio 2019/2021;
- visto quanto disciplinato con il Titolo II del predetto CCNL in tema di relazioni sindacali;
- visto l'art. 50 del C.C.N.L. 2019/2021, in tema di materie di contrattazione integrativa;
- visto il "Piano Integrato di Attività e di Organizzazione" adottato dal Consiglio Generale in data 27 aprile 2022 che illustra il portafoglio delle iniziative attuative degli obiettivi strategici e delle linee politiche deliberate dagli Organi con riferimento al triennio 2022-2024;
- tenuto conto di quanto disciplinato dal D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché delle circolari ministeriali applicative in materia di relazioni sindacali,
- vista la vigente normativa dettata in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- vista la circolare n. 7 del 13 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica che detta gli indirizzi applicativi del D. Lgs. 150/2009 in materia di Contrattazione Collettiva Integrativa;
- visto il D.L. n. 101 del 31 agosto 2013 (convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013 n. 125), con particolare riguardo all'art. 2 che detta disciplina in merito alla regolamentazione degli Enti aventi natura associativa;
- visto il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa ACI";
- vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica Prot DFP-0081792-P-26/11/2024, con la quale ha trovato conclusione l'accertamento previsto dall'art.40-bis, comma 2, del D.lgs.n.165/2001;



STIPULANO

Il contratto collettivo nazionale integrativo del personale professionista - parte normativa
anni 2022/2024- in applicazione delle previsioni richiamate in premessa.

LA RAPPRESENTANZA DELL' AMMINISTRAZIONE

Dr. Vincenzo Leanza *f.to*

Dr. Luigi Francesco Ventura *f.to*

Dr.ssa Autilia Zeccato *f.to*

Dr.ssa Daniela Delle Donne *f.to*

Dr.ssa Antonella Palumbo *f.to*

LE DELEGAZIONI SINDACALI

CISL FP *f.to*

FP CGIL *f.to*

UILPA ACP *f.to*

CIDA FUNZIONI CENTRALI *f.to*

DIRSTAT-FIALP-UNSA *f.to*

UNADIS *f.to*



AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo integrativo triennale si applica ai professionisti, a tempo indeterminato e determinato, di ACI, di cui al CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Centrali per il triennio 2019/2021 sottoscritto il 16 novembre 2023.

Il presente contratto concerne, per la parte normativa, il periodo temporale 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2024.

Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i contratti integrativi precedenti; per quanto non espressamente disciplinato continuano a trovare applicazione le disposizioni dei precedenti CCI, in quanto compatibili con il CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Centrali per il triennio 2019/2021.

Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione dettata dalla disciplina contrattuale di comparto o da specifiche disposizioni della presente contrattazione integrativa nazionale.

L'efficacia del presente contratto perdura sino alla stipula del successivo contratto integrativo, da effettuarsi nel rispetto dei termini e con le modalità previste dalla disciplina normativa e contrattuale vigente in materia.

Nell'Ordinamento dei servizi dell'Ente sono individuate le aree professionistiche "legale", "tecnica" e "statistica".

Art. 1

INDENNITÀ DI FUNZIONE PROFESSIONALE TECNICA – STATISTICA E LEGALE

(ART. 101, COMMA 3, CCNL 2002/2005)

L'indennità in oggetto, erogata su base mensile (per 12 mensilità e per un importo annuo massimo pro-capite pari ad € 14.182,28), è collegata alla partecipazione ad almeno quattro corsi su ciascuna qualifica professionale ed è finalizzata a compensare gli oneri e le responsabilità ai professionisti nonché le spese di aggiornamento professionale.



I corsi di aggiornamento professionale ai quali è legato il compenso in oggetto possono essere indicati dal Professionista o promossi dall'Amministrazione, che ne autorizza l'eventuale pagamento, secondo i seguenti criteri generali:

- I corsi sono differenziati in funzione delle diverse qualifiche professionali presenti nell'Ente;
- I corsi hanno carattere teorico e/o pratico e tengono conto delle esigenze di arricchire le specifiche professionalità interessate; i predetti corsi oltre ad avere ad oggetto discipline specialistiche inerenti alle diverse qualifiche professionali possono riguardare il marketing, la comunicazione e l'organizzazione d'azienda;
- I corsi sono impartiti di norma da strutture di livello universitario o da organizzazioni pubbliche o private altamente qualificate.

I corsi rientrano nella formazione obbligatoria degli Ordini professionali di appartenenza ai fini dell'aggiornamento della competenza professionale, in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento di riforma delle professioni (DPR 137/2012)

Art. 2

INDENNITÀ LEGALE

(ART. 39 COMMA 2 CCNL 2006/2007 E ART. 10 COMMA 2 CCNL 2008/2009)

Compete ai professionisti dell'area legale (per un importo annuo massimo pro-capite pari ad € 5.833,56).

È determinata ai sensi dell'art. 39 comma 2 del CCNL biennio economico 2006/2007, relativamente all'area VI del comparto Enti pubblici non economici, e art. 10 comma 2 del CCNL biennio economico 2008/2009, relativamente all'area VI del comparto Enti pubblici non economici, in relazione all'albo degli avvocati.



Art. 3

INDENNITÀ' COORDINAMENTO

(ART. 90, COMMA 1, LETT. A), CCNL 1994-97)

La relativa indennità è determinata nella misura del 10% delle voci retributive indicate al comma 5 dell'art. 19 del CCNL economico 1996 – 1997 (stipendio tabellare annuo lordo in godimento determinato secondo il livello, iniziale ovvero differenziato, di appartenenza e maggiorazioni stipendiali acquisite come retribuzione individuale di anzianità a norma dell' art. 86 del CCNL 1994-97).

Art. 4

RETRIBUZIONE DI RISULTATO

(ART. 19 CCNL 2019/2021)

In applicazione della normativa contrattuale vigente, disciplinante la valutazione dei professionisti, art. 19 del CCNL 2019/2021 FUNZIONI CENTRALI, la retribuzione di risultato è attribuita proporzionalmente alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi di performance individuali e del livello di competenze professionali conseguite, tenuto conto dello specifico ruolo svolto da ciascun professionista, e misurati secondo le procedure di valutazione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance in ACI.

In relazione agli obiettivi di performance assegnati dalle Strutture competenti ed alle previsioni del sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ente, che prevede monitoraggi intermedi, nei mesi di luglio e novembre di ciascun anno, gli Organismi preposti dal suddetto sistema di valutazione effettuano le verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi sulla base degli indicatori e dei target di monitoraggio riportati nelle schede di performance.

La quota della retribuzione di risultato annua prevista, maggiorata dagli eventuali residui economici derivanti dalla mancata corresponsione degli istituti disciplinati dalla presente contrattazione, sarà corrisposta - in misura direttamente proporzionale alla percentuale di raggiungimento dei target collegati agli obiettivi assegnati - in esito alla validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione della relazione annuale sulla performance, nonché della prescritta certificazione del presente CCI.



Ai fini dell'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 19, comma 3, del CCNL dell'Area FUNZIONI CENTRALI anni 2019-2021, fermo restando il consolidato principio in ragione del quale è necessario procedere a una differenziazione della valutazione del personale professionista, e, quindi, alla conseguente differenziazione della retribuzione di risultato, le parti convengono di attribuire una maggiorazione pari al 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale, al 5% dei professionisti, che abbiano conseguito le valutazioni più elevate, sempre con riferimento alla performance individuale; qualora nell'ambito di detto 5% del numero dei professionisti si verificano ex-aequo, sarà presa in considerazione la valutazione riferita agli ultimi 3 anni; in caso di ulteriore parità, avranno accesso alla maggiorazione i professionisti con una maggiore anzianità di servizio in ACI.

Art. 5

TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 50 - comma 1, lett. s) - del CCNL dell'Area FUNZIONI CENTRALI anni 2019-2021, le parti convengono che per il personale in distacco sindacale, qualora se ne rilevino le circostanze, è destinata quota per la corresponsione di un elemento di garanzia della retribuzione, pari al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

Art. 6

CLAUSOLA FINALE

Le parti concordano che, a seguito di modifiche del quadro normativo nazionale di riferimento che abbiano riflessi su materie rimesse alla contrattazione integrativa, definiranno le necessarie modifiche o integrazioni del presente contratto collettivo integrativo.